

650
(segue)

- b) prodotti fabbricati e imballati in conformità delle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati ai fini dell'imballaggio finale o della distribuzione, destinati all'impiego da parte del personale sanitario o di privati per cure sanitarie.

Le materie di questo gruppo non sono soggette alle prescrizioni applicabili a questa classe;

- c) prodotti di cui è nota o per i quali è ragionevole supporre la presenza di agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e che non soddisfano i criteri della precedente lettera b).

Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900, secondo i casi.»

Il secondo capoverso dell'attuale paragrafo (6) viene rinumerato come (7) e viene aggiunto il seguente nuovo capoverso al nuovo paragrafo (7):

«Ai fini della presente direttiva, i campioni di diagnostica sono così suddivisi:

- a) campioni di cui è nota o per i quali è ragionevole supporre la presenza di agenti dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e campioni per quali esiste una probabilità relativamente scarsa di contenere agenti patogeni del gruppo di rischio 4. Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900 di questa classe, secondo i casi. I campioni trasportati al fine di svolgere le prove iniziali o di confermare la presenza di agenti patogeni appartengono a questo gruppo;
- b) campioni per i quali esiste una probabilità relativamente scarsa di contenere agenti patogeni dei gruppi di rischio 2 o 3. Tali materie devono essere inserite ai numeri di identificazione 2814 o 2900 di questa classe, secondo i casi, salvo il caso in cui si applichino le condizioni del marginale 656. I campioni trasportati al fine di svolgere test normali di screening e di diagnosi precoce non collegati alla presenza di agenti patogeni appartengono a questo gruppo.

Nota: I campioni non sono considerati come materie di questa classe se è provato che non contengono agenti patogeni.»

Eliminare la nota attuale e rinumerare l'attuale paragrafo (7) come paragrafo (8) e l'attuale paragrafo (8) come paragrafo (10).

Inserire un nuovo paragrafo (9) come segue:

- «(9) Gli animali morti di cui è noto o per i quali vi sono buoni motivi per supporre che contengano una materia infettiva devono essere imballati, designati, segnalati e trasportati conformemente alle condizioni ⁽²⁾ stabilite dall'autorità competente del paese di origine ⁽³⁾

⁽²⁾ All'occorrenza esistono disposizioni in merito, ad esempio nella direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51).

⁽³⁾ Se il paese d'origine non è uno Stato membro, l'autorità competente del primo paese membro della COTIF interessato dalla spedizione.»

653

- (1) a) Aggiungere una seconda frase alla nota:

«I colli possono disporre di un sovrainballaggio conformemente alle disposizioni del marginale 9 (1); tale sovrainballaggio può contenere neve carbonica.»

656

Il testo recita:

«I campioni di diagnostica cui si applica il marginale 650 (7) b) non sono soggetti alle disposizioni del marginale 664 se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- (1) — i recipienti primari non contengono più di 100 ml;
— l'imballaggio esterno non contiene più di 500 ml;
— i recipienti primari sono stagni;
— l'imballaggio è conforme alle disposizioni di questa classe; non è tuttavia necessario sottoporlo a prove; oppure
- (2) gli imballaggi soddisfano la norma EN 829:1996.»

661

- (3) Nella seconda frase eliminare il testo «prodotti biologici».

664

Modificare il secondo capoverso come segue:

«Per i campioni di diagnostica che sono presentati al trasporto alle condizioni del marginale 656 la designazione della merce deve essere: "Campione di diagnostica, contiene . . .", iscrivendo la materia infettante che ha determinato la classificazione agli ordinali 2° o 3°.»